INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI DI SETTORI ECONOMICI E PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DI TALUNI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 6

Modifiche al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191

All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i centri di responsabilita' amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente.".

Versione in vigore dal 30 novembre 2004, non più in vigore dal 29 gennaio 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione
Estremi	Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-per-fronteggiare-la-crisi-di-settori-economici-e/art-6-modifiche-al-decreto-legge-12-luglio-2004-n-168-convertito-con/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it